

presente disposizione si applica anche alle accise non espressamente regolate dal presente Testo unico. ».

2-bis. Le somme dovute a titolo di rimborso per effetto della soppressione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e risultanti dalle dichiarazioni annuali di consumo relative all'anno 2000 possono essere scomutate dai debiti correnti per imposta erariale, previa comunicazione in carta libera da effettuare all'UTF competente e senza bisogno di ulteriori formalità.

2-ter. Le determinazioni degli enti locali in materia di addizionali regionali, provinciali e comunali alle accise e alle imposte di consumo devono essere preventivamente pubblicate sul medesimo sito Internet individuato, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002, emanato in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed hanno efficacia a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

2-quater. Fermi restando i termini per la effettuazione dei versamenti dovuti a conguaglio, la presentazione delle dichiarazioni annuali per le accise e le imposte di consumo è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. 1. Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 4. Benvenuto, Lettieri, Visco, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico). - 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas me-

tano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Con l'espressione « uso domestico », di cui al comma 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.

3. 01. Molinari, Lettieri.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

Al comma 1, sostituire le parole: 23,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 4. Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

***4. 8.** Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

***4. 16.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

****4. 13.** Sergio Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

****4. 17.** Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 2-bis.

4. 18. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-ter.

4. 19. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4. 9. Sergio Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.50 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 4. 50. della Commissione, comma 2-quinquies.5, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0. 4. 50. 1. Grandi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Tolotti, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Bottino, Fluvi, Nannicini, De Brasi, Coluccini, Galeazzi.

(Approvato)

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

2-quinquies.1. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati « concessionari », procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute

nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-quinquies.2. Ai fini di cui al comma *2-quinquies.1*, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-quinquies.3. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-quinquies.4. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-quinquies.5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza Stato-città, sono stabiliti criteri e modalità con i quali lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi *2-quinquies.3* e *2-quinquies.4*.

4. 50. *(Testo corretto nel corso della seduta).* La Commissione

(Approvato)

Sopprimere il comma 2-sexies.

***4. 10.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-sexies.

***4. 21.** Grandi, Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-sexies, capoverso 10-bis, alinea, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere.

4. 11. Sergio Rossi.

Al comma 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

4. 12. Sergio Rossi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2002 con le seguenti: 16 dicembre 2002.

4. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Antonio Pepe.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3-bis.

4. 20. Benvenuto Lettieri, Pistone, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

***4. 15.** Degennaro, Montecucullo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

***4. 22.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*quater*. A partire dal 30 novembre 2002 la percentuale di cui al comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 è determinata nella misura del 4 per cento.

4. 23. Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette

somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. 5. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile ».

4. 6. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo del modello F24 *On-line*, i termini per effettuare i pagamenti *on-line* sono prorogati di due giorni lavorativi.

4. 7. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. *(Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano).* - 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agevolazione dell'ali-

quota ridotta dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

5. 01. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Benvenuto.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

5. 02. Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Pistone.

(A.C. 3185 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto delle modifiche approntate in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 209;

considerato, in particolare, che i nuovi meccanismi introdotti relativamente alla svalutazione delle partecipazioni, alla rideterminazione dell'agevolazione DIT, nonché al prelievo delle riserve delle imprese assicuratrici, spiegheranno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 209 in esame;

rilevato che le modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento operano una netta semplificazione delle modalità di applicazione della disciplina in esse contenute;

tenuto conto che, in base al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, dette modifiche producono significativi effetti sui versamenti degli acconti da effettuare nel prossimo mese di novembre;

considerato che la legge di conversione entrerà probabilmente in vigore nella seconda metà del mese di novembre;

rilevato che gran parte delle imprese dovranno effettuare il versamento dell'acconto nel lasso temporale che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e la data di entrata in vigore della legge di conversione, applicando le disposizioni recate dal testo originario del decreto;

impegna il Governo:

a chiarire, in via interpretativa, che per tutti i versamenti in acconto eseguiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (25 settembre 2002) e quella della legge di conversione, si applicano le disposizioni recate dal testo originario del decreto-legge n. 209;

a introdurre, in un provvedimento normativo, da adottare immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, una disposizione volta a stabilire la correttezza dei versamenti che, ancorché eseguiti nel suddetto lasso temporale, siano conformi alle nuove previsioni normative introdotte dalla legge di conversione.

9/3185/1. Leo.

La Camera,

visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 209,

impegna il Governo

ad attuare la norma relativa al personale interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2002, e a non bloccare comunque l'immissione in ruolo di coloro che hanno superato eventuali concorsi.

9/3185/2. Lettieri, Pistone.

La Camera,

in relazione alla positiva votazione dell'emendamento 1.50 della Commissione, con il quale vengono previste misure per favorire l'innovazione del sistema di trasporto delle merci mediante lo sviluppo dell'intermodalità, delle catene logistiche e con particolare riferimento alle « Autostrade del Mare »; allo sviluppo del cabotaggio marittimo anche per conseguire miglioramenti significativi delle condizioni ambientali;

considerato che per lo sviluppo del sistema « Autostrade del Mare » e dell'intermodalità è necessario coinvolgere una serie di soggetti per individuare concretamente le misure da attuare;

visto che per dare attuazione agli interventi previsti dalla legge è necessario un regolamento da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

impegna il Governo

affinché si realizzi una consultazione con le associazioni dei soggetti attuatori del trasporto: imprese di autotrasporto merci, imprese di navigazione marittima, Ferrovie dello Stato S.p.a, Assoport, in modo da definire progetti in grado di far sviluppare il sistema di trasporto intermodale e le « Autostrade del Mare ».

9/3185/3. Duca, Benvenuto, Lettieri.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Rilevazioni ambientali sulle località balneari)****A) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

ogni anno, nel nostro Paese, all'approssimarsi della stagione balneare o nel pieno della stessa, proliferano le rilevazioni ambientali sulle più importanti località marinare, con relativi giudizi (espressi in bandiere nere, blu, vele, eccetera) e con pubblicazioni su tutte le più importanti testate giornalistiche nazionali;

siffatti giudizi e graduatorie, per l'importanza e la diffusione che hanno, riescono con gli anni ad orientare i flussi turistici, determinando, talvolta, distorsioni del mercato non sempre giustificabili in situazioni dove l'offerta, oltre ad essere eccellente sotto l'aspetto naturalistico e dell'accoglienza, risulta tradizionalmente osservante delle norme ambientali;

fra le rilevazioni annuali più importanti si possono citare: la bandiera blu della *Foundation for environmental education* – Fee Italia, il libro bianco del ministero della salute, Legambiente, Galletta verde;

talune di queste si basano (come quella del ministero della salute) esclusivamente sulle analisi delle acque del mare operate dai presidi multizonali di zona delle aziende sanitarie locali, effettuate, spesso, senza riscontro e senza contraddittorio con gli enti locali, con tipologie operative diverse e con campionature non sempre rilevate in tutte le località balneari, tanto da costituire una rappresentazione generale dello stato delle acque;

altre (come la Fee Italia) si basano quasi esclusivamente sulle autodichiarazioni dei responsabili di servizio degli enti locali, con irrilevante azione di riscontro;

altre, infine, si fondano sui giudizi di associazioni ambientaliste che variano, di volta in volta, a seconda delle coalizioni politiche del governo municipale;

inoltre, queste organizzazioni vengono spesso sostenute da aziende nazionali e locali che hanno naturali interessi a proteggere alcuni comprensori turistici piuttosto che altri –;

se intenda regolare tale prassi, promuovendo controlli e indirizzi idonei a garantire, su tutto il territorio nazionale, modalità di rilevazione più corrette, scevre da improvvisazioni, sospetti e differenziazioni.

(2-00360)

« Spina Diana ».

(10 giugno 2002).

(Sezione 2 – Interventi strutturali in favore della conversione delle autovetture al gpl)**B) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* – Per sapere – premesso che:

l'incentivazione dell'utilizzo di carburanti meno inquinanti è certamente uno degli impegni più significativi e rilevanti nell'attività del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

i provvedimenti assunti nel corso della XIII legislatura hanno peraltro destato non poche perplessità ed hanno generato molte incertezze;

nel corso del 2001 gli incentivi per le auto con meno di un anno sono stati attivi

dal 1° gennaio al 22 febbraio e dal 23 marzo al 19 ottobre, creando ingiustizie nei confronti di coloro che intendevano allestire la propria autovettura con impianto *gpl*;

la conversione delle auto non catalitiche immatricolate nel periodo 1988-1992 è stata incentivata, ma a godere di questo beneficio sono stati soltanto i cittadini di 24 comuni su oltre 8.000;

appare difficile il tentativo di individuare una logica in una serie di provvedimenti, che, finalizzati al potenziamento dell'autotrazione a *gpl* per diffondere carburanti meno inquinanti, in realtà hanno posto assurdi paletti rappresentati da dati incomprensibili —:

se, in ragione della valenza ambientale del combustibile *gpl*, non ritenga di dover operare un importante salto di qualità, passando da iniziative di sostegno episodiche ed estemporanee a strumenti di sostegno strutturali e permanenti. (3-00513)

(12 dicembre 2001).

(Sezione 3 – Iniziative per la tutela della foresta amazzonica)

C) Interrogazione

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che il Governo brasiliano è in procinto di adottare un provvedimento legislativo che prevede la dismissione di oltre il 50 per cento della foresta amazzonica, il cui disboscamento sarebbe finalizzato all'immissione nel mercato mondiale del legname tratto dall'abbattimento degli alberi di alto fusto;

tale provvedimento, se attuato, apporterebbe un *vulnus* gravissimo all'ecosistema del pianeta, con conseguenze incalcolabili per l'equilibrio biologico, zoologico e vegetale del nostro mondo —:

quali iniziative, nell'ambito delle competenti sedi internazionali, intenda as-

sumere il Governo italiano per impedire una aggressione così devastante ad uno dei patrimoni ambientali e naturalistici più importanti del pianeta. (3-01280)

(24 luglio 2002).

(Sezione 4 – Deducibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per la gestione dei micro-asili e dei nidi)

D) Interrogazione

ZANOTTI, BATTAGLIA, TURCO, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO e GRIGNAFINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedendo una deducibilità ai fini Irpef delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi a favore dei genitori e dei datori di lavoro solo per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici territoriali, si presta ad essere oggetto di eccezione di costituzionalità sulla base della lesione del principio di uguaglianza dei cittadini non appartenenti a tali enti;

per di più, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 maggio 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze pone ulteriori problemi di discriminazione rispetto al principio di uguaglianza, in quanto restringe ulteriormente i beneficiari « ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune », sebbene il già citato comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevedesse un rinvio al decreto ministeriale con la fissazione di un tetto massimo all'onere complessivo, senza però prevedere la possibilità di ulteriori limitazioni nelle categorie dei genitori e dei datori di lavoro individuate nel precedente comma 5 —:

quali iniziative normative intenda assumere per evitare il ripetersi, anche per gli anni futuri, di numerosi e prevedibili contenziosi di fronte alla Corte costituzionale, evitando parametri arbitrari nella scelta dei soggetti beneficiari. (3-01182)

(3 luglio 2002).

(Sezione 5 – Modalità di realizzazione del sequestro dei locali della brigata della guardia di finanza di Venafro)

E) Interrogazione

RICCIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Per sapere – premesso che:

con decreto del 9 luglio 2002, il sostituto procuratore militare presso il tribunale militare di Napoli, dottor Massimo Nunziata, ha disposto il sequestro di tutti i locali della brigata della guardia di finanza di Venafro e di tutto quanto in essi contenuto, con apposizione di sigilli a tutti gli ingressi e l'adozione delle conseguenti cautele per impedire la manomissione dello stato dei luoghi;

il sequestro è avvenuto nell'ambito di un procedimento penale a carico del comandante della brigata di Venafro, maresciallo Mario Punzi, per reati, che, al di là della roboante denominazione (violata consegna, truffa militare pluriaggravata, collusione, peculato, movimento arbitrario di forza militare), riguardano episodi di importanza marginale, che, se fossero accertati, sarebbero risibili, comportando al massimo un'irregolarità amministrativa, e, se considerati gravi, comporterebbero l'adozione di analoghi provvedimenti su gran parte del territorio nazionale, trattandosi di comportamenti diffusi, pur se non accettabili;

il sequestro è stato eseguito in maniera spettacolare, con grande dispiego di mezzi, ed è stato fatto eseguire al comando della compagnia carabinieri di Venafro, in pieno giorno e nel massimo clamore;

al sequestro ha fatto immediato seguito il trasferimento d'ufficio del maresciallo Punzi presso il comando regionale della guardia di finanza;

è intuitivo l'enorme scalpore che il fatto ha destato nella tranquilla cittadina di Venafro ed in tutta la regione Molise: infatti, il provvedimento è apparso immediatamente del tutto sproporzionato ai fatti contestati e, per di più, è stato adottato senza tener in alcun conto il gravissimo danno alla persona del maresciallo Punzi, dell'intera brigata di Venafro, considerata nella sua interezza collusa e corrotta, ed all'immagine complessiva della guardia di finanza;

si sa bene come nella mente del cittadino resti scolpita la prima immagine dell'uomo incriminato e del Corpo dello Stato infangato e nessuna riparazione potrà compensare il maresciallo Punzi e la guardia di finanza, se al termine dovesse essere accertata l'infondatezza dell'accusa;

il maresciallo Punzi nella sua lunga carriera è stato conosciuto per la sua integrità e correttezza, con note eccellenti, encomi ed elogi;

risulta all'interrogante che il dottor Nunziata non sia nuovo ad iniziative del genere contro rappresentanti delle forze dell'ordine, anche se non così clamorose come quella dianzi rappresentata –:

se non ritenga che le modalità e il clamore con cui è stato realizzato il sequestro siano state lesive dell'onore e del decoro del Corpo della guardia di finanza e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza ritenga di potere adottare. (3-01215)

(12 luglio 2002).

